

1997

Allegato "E"
al Rep. n. 1632-
Racc. n. 214-



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1^ - Denominazione sociale.

E' corrente una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "Compagnia Grossetana Parcheggio S.r.l." (denominazione abbreviata C.G.P. S.r.l.).

Articolo 2^ - Sede.

La Società ha sede in Grosseto Via Mazzini 105, presso la Sede dell'Automobile Club di Grosseto.

L'Organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere succursali, filiali, depositi.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dall'atto costitutivo, salvo che, in caso di variazioni, il nuovo domicilio sia fatto constare alla Società mediante comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 3^ - Durata.

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4^ - Oggetto sociale.

La Società ha per oggetto:



Manuale di

Provincia di Grosseto

Manuale di
Provincia di Grosseto

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti di utenti, sia partner dell'Automobile Club di Grosseto che loro associati, Pubbliche Amministrazioni o terzi, di servizi e mezzi organizzati rivolti all'impiego dell'automobile;
- 2) la gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo parchimetri o altri strumenti di esazione della sosta;
- 3) la possibilità di assumere qualsiasi iniziativa nel campo della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate;
- 4) l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso, tecnologie di informazione, finalizzati al decongestionamento del traffico nei centri urbani;
- 5) l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione delle vetture, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;





- 6) la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica;
- 7) l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;
- 8) la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto;
- 9) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;
- 10) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese, enti od organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto od indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;
- 11) ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate;
- 12) effettuare o promuovere studi sul traffico e la circolazione nei comuni;



Luigi...

13) la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (escluso l'esercizio nei confronti del pubblico della raccolta del risparmio e delle altre attività riservate dalla legge ad operatori finanziari iscritti in particolari albi o elenchi), mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto o in appalto di aziende di terzi. Le attività potranno essere congiuntamente o disgiuntamente concesse a terzi in affitto o in appalto. Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione. La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.

Paola...

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE



Antonio Pulcini

Articolo 5^o - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Lire 20.000.000 (ventimilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte in relazione alle mutate esigenze della Società ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno.



I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del Capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 6[^] - Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci, nonché a favore di Enti controllati e di Società controllate, e/o collegate alle Società od Enti Soci.

Nel caso in cui un socio intenda trasferire la propria quota o parte di essa a terzi diversi da quelli sopra indicati, salvo che non consti per atto scritto il consenso di tutti i soci e ci sia il gradimento da parte dell'organo amministrativo, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto nei confronti di qualsiasi terzo.

Per tale scopo il socio che intende cedere la propria quota o parte di essa deve darne avviso agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli altri soci avranno un mese di tempo per l'esercizio dei diritti in prelazione, in proporzione alle quote possedute.

Trascorso tale termine senza che essi abbiano nulla comunica-



to in proposito, il diritto di prelazione si intenderà rifiu-
tato. Lo stesso diritto di prelazione spetta agli altri soci
anche per la parte di quota eventualmente rifiutata da uno di
essi.

Handwritten signature

In deroga a quanto sopra è sempre consentita, senza necessità
del gradimento da parte dell'organo amministrativo e con sem-
plice comunicazione agli altri soci, la successione mortis
causa.

Articolo 7^ - Versamenti da parte dei soci

I soci potranno versare somme alla Società, anche in misura
non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a
titolo di mutuo o ad altro titolo, in conformità degli arti-
coli 95 e 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Handwritten signature

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 8^ - L'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria nei
casi e nei modi di legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata
dall'Organo amministrativo con raccomandata spedita ai soci
almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultan-
te dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del
luogo, del giorno e ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle
materie da trattare. La comunicazione dovrà contenere anche

Handwritten signature



le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

La possibilità di convocare l'Assemblea anche in seconda convocazione deve ritenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministratore, a suo esclusivo ma motivato giudizio, potrà convocare l'assemblea annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' valida l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, se nominato, e sia presente o rappresentato l'intero Capitale sociale.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purchè in Italia.

Articolo 9^ - Partecipazione all'Assemblea

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, oltre che dal proprio rappresentante legale, anche da procuratore di questi, che non sia amministratore o dipendente della Società.

Articolo 10^ - La Presidenza dell'Assemblea



L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In assenza di questi, l'Assemblea medesima eleggerà il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario, che potrà anche non essere socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale verrà redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

Articolo 11^ - Maggioranze assembleari

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del Capitale sociale; l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del Capitale sociale.

Per le deliberazioni relative alle nomine del Consiglio di Amministrazione si procederà per acclamazione unanime.

L'Assemblea, in seconda convocazione, dovrà essere riunita in

Luca...

Rosario...



Dr. ...

...



un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

Per la nomina dei Sindaci si procederà con il medesimo sistema.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 12[^] - L'Organo amministrativo

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono essere anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo determinato all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili e possono essere cooptati nel rispetto dell'art. 2386 del Codice Civile.

L'Assemblea Ordinaria sceglie il sistema di amministrazione.

Articolo 13[^] - Il Consiglio di Amministrazione

Quando la Società è amministrata dal Consiglio, questo elegge fra i propri membri un Presidente al quale spetta la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Potrà essere nominato anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri i propri poteri assumendo questi la qualifica di